



Bruxelles, 14.12.2018
COM(2018) 829 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'applicazione dell'allegato XII dello statuto dei funzionari

RELAZIONE INTERMEDIA DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione dell'allegato XII dello statuto dei funzionari

1. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, nel 2018 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione dell'allegato XII dello statuto dei funzionari.

Scopo della presente relazione intermedia è fornire una panoramica dell'attuazione delle norme mantenere l'equilibrio del regime delle pensioni dei funzionari UE nel periodo 2014-2018. Tali norme sono stabilite nell'articolo 83 bis dello statuto dei funzionari e nell'allegato XII¹.

2. CARATTERISTICHE DI BASE DEL REGIME DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI DELL'UE

2.1. Base giuridica del regime delle pensioni dei funzionari

Ai sensi dell'articolo 83 dello statuto dei funzionari:

- il pagamento delle prestazioni previste dal regime delle pensioni² è a carico del bilancio dell'Unione;
- gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni; e
- i funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni.

L'articolo 83 bis prevede che l'equilibrio del regime delle pensioni sia garantito dall'età pensionabile e dall'aliquota di contributo al regime pensionistico, oltre a stabilire le procedure per le attualizzazioni annuali e quinquennali dell'aliquota di contributo al regime delle pensioni.

L'allegato XII dello statuto dei funzionari definisce le norme attuariali per il calcolo dell'aliquota di contributo al fine di garantire l'equilibrio del regime delle pensioni.

2.2. Principio del fondo figurativo (virtuale)

Il regime delle pensioni dei funzionari è un fondo figurativo (virtuale) con prestazioni definite, in cui i contributi del personale servono a finanziare le loro pensioni future. Benché non esista un fondo di investimento effettivo, si ritiene che l'ammontare che sarebbe stato raccolto da tale fondo sia stato investito in obbligazioni a lungo termine emesse dagli Stati membri e sia rispecchiato nella passività pensionistica registrata nei conti annuali dell'Unione europea. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 83 dello statuto dei funzionari e dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

¹ A norma dell'articolo 83 bis dello statuto dei funzionari, l'allegato XII stabilisce norme dettagliate per mantenere l'equilibrio del regime delle pensioni dei funzionari UE (regime delle pensioni dei funzionari).

² Le prestazioni pagate ai sensi del regime delle pensioni dei funzionari sono descritte nel capitolo 3 del titolo V, nonché nell'allegato VIII dello statuto dei funzionari. Le prestazioni previste dal regime delle pensioni dei funzionari includono le pensioni di anzianità, il trasferimento dei diritti a pensione, le indennità *una tantum*, le pensioni di reversibilità e le indennità di invalidità.

Poiché il regime delle pensioni dei funzionari è concepito come un fondo figurativo, i contributi del personale servono a finanziare le future pensioni di coloro che contribuiscono. I contributi coprono effettivamente il costo dei diritti a pensione acquisiti in un determinato anno e non sono in alcun modo collegati alla spesa pensionistica di tale anno. La giurisprudenza dell'UE ha confermato che il regime delle pensioni dei funzionari è un fondo figurativo, nonostante la valutazione secondo cui esso presenti anche alcune caratteristiche di un regime di solidarietà³.

Il regime delle pensioni dei funzionari è diverso dalla maggior parte dei regimi pensionistici degli Stati membri per i funzionari pubblici, in cui l'aliquota di contributo o le prestazioni sono adeguate in modo da garantire ogni anno l'equilibrio tra i contributi riscossi e la spesa pensionistica. In questo tipo di sistemi, laddove non sia possibile raggiungere un equilibrio, la differenza è coperta dal bilancio (imposte).

Il fondo figurativo del regime delle pensioni dei funzionari è valutato sia con cadenza annuale che quinquennale, come se esistesse un fondo reale, garantendo così ulteriormente la sua sostenibilità a lungo termine.

2.3. Principio dell'equilibrio attuariale

L'equilibrio del regime delle pensioni dei funzionari è garantito regolarmente attraverso attualizzazioni delle aliquote di contributo e, ove opportuno, dell'età pensionabile.

Il regime delle pensioni dei funzionari segue il principio dell'equilibrio attuariale, in base al quale i contributi annuali pagati dal personale devono coprire un terzo dei diritti acquisiti nel corso dell'anno in questione⁴, che corrispondono alle pensioni future che riceveranno dopo il pensionamento, nonché al diritto (a determinate condizioni) a un'indennità di invalidità, a una pensione di reversibilità e a una pensione di orfano. Per rendere possibile questo calcolo⁵, i contributi vengono valutati al valore attuale applicando un tasso d'interesse ("tasso di attualizzazione"). Il calcolo è pertanto una valutazione attuariale.

L'aliquota di contributo per la costituzione della pensione è il meccanismo che tiene in equilibrio il regime da un anno all'altro. Essa viene attualizzata automaticamente laddove la valutazione attuariale prevista dall'articolo 83 bis dello statuto dei funzionari mostri che ciò sia necessario al fine di coprire interamente i diritti a pensione acquisiti in un determinato anno. Conseguentemente, quando versano l'aliquota di contributo attualizzata, i membri del personale maturano diritti pensionistici per un dato anno tutelati dal principio dei diritti acquisiti.

3. LA RIFORMA DEL 2013 DELLO STATUTO

Negli ultimi anni, l'amministrazione pubblica europea ha conosciuto due riforme successive di ampia portata. La riforma del 2013 dello statuto dei funzionari ha incluso una serie di misure che hanno inciso sul funzionamento del regime delle pensioni dei funzionari portando a notevoli risparmi:

³ Cfr., ad esempio, la causa F-105/05 *Wils/Parlamento*, punto 85 e la causa T-439/09 *Purvis/Parlamento*, punto 45.

⁴ Articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

⁵ L'aliquota di contributo per la costituzione della pensione è calcolata secondo il metodo della "proiezione dell'unità di credito", come prescritto dalla norma contabile internazionale IPSAS 25 (sostituita dalla norma IPSAS 39 a decorrere dal 1° gennaio 2018). La somma dei valori attuariali dei diritti acquisiti dal personale in attività, denominata nella prassi attuariale "costo previdenziale", è rapportata al totale annuo degli stipendi base per calcolare l'aliquota di contributo.

- aumento dell'età pensionabile (fino a 66 anni);
- riduzione dell'aliquota di rendimento (dall'1,9 % all'1,8 %);
- congelamento durante due anni di tutti gli stipendi, le pensioni e le indennità nel 2013 e 2014 e decisione retroattiva di ridurre al minimo gli adeguamenti delle retribuzioni nel 2011 e 2012⁶. A causa della mancata applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni, l'evoluzione parallela del potere d'acquisto con quello dei funzionari nazionali non è stata mantenuta in tali anni;
- ridotta progressione delle carriere per il personale AD e AST, con accesso limitato ai gradi più elevati;
- creazione di una tabella degli stipendi inferiore per i lavori d'ufficio e di segreteria, riducendo effettivamente la loro retribuzione dal 13 al 40 %;
- aumento dell'orario di lavoro per tutto il personale di 2,5 ore a settimana fino a 40 ore, senza alcuna compensazione economica.

Inoltre, la riforma del 2013 dello statuto dei funzionari ha introdotto una serie di misure volte a migliorare il funzionamento del sistema:

- conformemente alle norme contabili applicabili⁷ e alle migliori prassi attuariali che richiedono un periodo di osservazioni passate coerente con la durata stimata delle obbligazioni relative ai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro da utilizzare per i tassi d'interesse e la crescita salariale al fine di garantire l'equilibrio dei regimi pensionistici, le medie mobili per l'osservazione dei tassi d'interesse del regime delle pensioni dei funzionari e della crescita salariale sono state portate a 30 anni con un periodo transitorio di sette anni;
- al fine di rimediare alle difficoltà relative all'applicazione del metodo di adeguamento in passato, sono state fissate disposizioni per disporre di un metodo che consenta l'attualizzazione annuale automatica dell'aliquota di contributo per la costituzione della pensione. A tal fine, l'aliquota di contributo per la costituzione della pensione viene attualizzata regolarmente senza l'intervento di un atto giuridico. La Commissione pubblica poi, a scopo informativo, l'aliquota aggiornata nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;
- la riforma del 2013 dello statuto dei funzionari ha stabilito che l'età pensionabile è la seconda variabile per mantenere in equilibrio il sistema, al fine di tenere debito conto dei futuri cambiamenti demografici. In particolare, la Commissione è stata incaricata di effettuare una valutazione quinquennale dell'età pensionabile, prendendo in considerazione gli sviluppi che incidono sui funzionari nazionali degli Stati membri e sull'aspettativa di vita del personale dell'UE⁸. La Commissione consegnerà la sua prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2019.

⁶ Gli adeguamenti delle retribuzioni sono stati ridotti rispettivamente allo 0 % e allo 0,8 % nel 2011 e 2012 a norma dei regolamenti (UE) n. 422/2014 e n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

⁷ IPSAS 25, articoli 91 e 96.

⁸ Articolo 77, paragrafo 6, e articolo 77, paragrafo 7, dello statuto dei funzionari.

4. ATTUAZIONE TECNICA DELLE NORME PER MANTENERE IN EQUILIBRIO IL REGIME DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI UE (2014-2018)

Eurostat è l'autorità responsabile dell'attuazione tecnica dell'allegato XII dello statuto dei funzionari ed è assistita da uno o più esperti indipendenti qualificati nello svolgimento delle valutazioni attuariali del regime delle pensioni dei funzionari. Le questioni metodologiche sollevate dall'applicazione dell'allegato sono affrontate da Eurostat in cooperazione con gli esperti nazionali degli Stati membri, che si riuniscono in un gruppo (il gruppo di lavoro "articolo 83") almeno una volta l'anno.

4.1. Attività del gruppo di lavoro "articolo 83" nel periodo 2014-18

Nel periodo 2014-2018, il gruppo di lavoro "articolo 83" si è riunito ogni anno come previsto dallo statuto dei funzionari e ha discusso e convalidato i documenti metodologici redatti da Eurostat.

Inoltre, Eurostat scambia pertinenti informazioni su questioni attuariali con organizzazioni internazionali quali l'ISRP (International Service for Remunerations and Pensions delle organizzazioni coordinate, incluse OCSE, NATO, ESA, Consiglio d'Europa e altre), la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, l'Ufficio europeo dei brevetti ed Eurocontrol.

4.2. Valutazioni effettuate dall'esperto indipendente qualificato

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, un esperto indipendente qualificato coadiuva Eurostat per l'attuazione metodologica nonché per la definizione e il calcolo delle corrispondenti ipotesi attuariali.

A seguito dell'esito della gara d'appalto, Eurostat è stata coadiuvata da:

- EY Actuaire Conseils per le valutazioni del regime delle pensioni dei funzionari dal 2014 al 2016;
- il consorzio di Agilis S.A. e Prudential Ltd. per le valutazioni del regime delle pensioni dei funzionari del 2017 e 2018.

Entrambi gli attuari hanno revisionato e convalidato la metodologia, i calcoli e le relazioni relativi alla valutazione del regime delle pensioni dei funzionari. In particolare, i dati immessi per i calcoli, come le ipotesi attuariali e sulla popolazione del regime delle pensioni dei funzionari, sono stati concordati con tali esperti esterni.

Le relazioni di valutazione finale presentate da Eurostat incorporano la raccomandazione di tali attuari.

Gli attuari effettuano calcoli paralleli indipendenti dell'aliquota di contributo per la costituzione della pensione del regime delle pensioni dei funzionari e presentano un parere attuariale, che può essere "non qualificato" o "qualificato" (quest'ultimo caso si verifica quando i risultati degli attuari differiscono da quelli di Eurostat in misura superiore alla soglia di rilevanza tollerata del 3 %).

Nel caso di tutte le relazioni di valutazione del regime delle pensioni dei funzionari pubblicate tra il 2014 e il 2018, gli attuari hanno emanato un parere "non qualificato".

5. PARAMETRI E IPOTESI ATTUARIALI

5.1. Parametri statutari

Si tratta di valori collegati principalmente all'applicazione dello statuto dei funzionari, incluse le norme sul calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Alcuni di questi parametri variano secondo determinate condizioni connesse alla situazione personale di ciascun funzionario⁹, ad esempio:

- l'aliquota di rendimento annuo è dell'1,8 % per il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'1,9 % per il personale assunto tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 e del 2 % per chi è stato assunto fino al 30 aprile 2004;
- l'età pensionabile "normale" raggiunta la quale il personale può ritirarsi senza una riduzione delle prestazioni pensionistiche varia da 60 a 66 anni;
- compensazioni sono previste per i membri del personale che restano in servizio dopo aver raggiunto l'età pensionabile (incentivo di Barcellona), mentre si applicano penali nel caso del pensionamento anticipato prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

La tabella 1 fornisce un elenco dei principali parametri statutari utilizzati per l'ultima valutazione pensionistica nel 2018.

Tabella 1 - Principali parametri statutari utilizzati nella valutazione attuariale del 2018

Parametro	Valore
Fonte giuridica	Statuto dei funzionari in vigore dall'1.1.2014
Data di riferimento per la popolazione (allegato XII, articolo 1)	31.12.2017
Età massima ufficiale di collocamento a riposo (statuto dei funzionari, articolo 52)	65 (automaticamente - funzionari in servizio prima dell'1.1.2014), 66 (automaticamente - nuovi funzionari) o 67 (su richiesta del personale) o fino a 70 (a titolo eccezionale)
Età normale di collocamento a riposo (statuto dei funzionari, articolo 52, e allegato XIII, articolo 22)	Da 60 a 66 in base all'anzianità di servizio, all'età e alla data di ingresso in servizio
Età minima di collocamento a riposo (statuto dei funzionari, articolo 52, lettera b, allegato VIII, articolo 9, e allegato XIII, articolo 23)	58
Categoria e grado per il minimo vitale (allegato VIII,	Primo scatto del grado 1

⁹ Cfr. l'allegato XIII dello statuto dei funzionari.

articolo 6)	
Pensione di anzianità massima (statuto dei funzionari, articolo 77)	70 % dello stipendio base alla data del collocamento a riposo
Aliquota di rendimento annuo (articolo 77 dello statuto dei funzionari e articolo 21 dell'allegato XIII)	1,8 % (funzionari in servizio a partire dall'1.1.2014), 1,9 % (funzionari in servizio a partire dall'1.5.2004) o 2 % (per i funzionari assunti prima dell'1.5.2004) dello stipendio base
Maggiorazione a favore dei funzionari in servizio dopo l'età normale di collocamento a riposo (allegato VIII, articolo 5 e allegato XIII, articolo 22)	1,5 % (nuovi funzionari), 2,5 % dello stipendio base o 5 % dell'ammontare dei diritti a pensione acquisiti a 60 anni, a seconda della data di ingresso in servizio, degli anni di servizio all'1.5.2004 e dell'età all'1.5.2004 del funzionario
Pensione di anzianità minima (statuto dei funzionari, articolo 77)	4 % del minimo vitale per anno di servizio
Indennità di invalidità (statuto dei funzionari, articolo 78)	70 % dello stipendio base
Indennità minima di invalidità (statuto dei funzionari, articolo 78)	100 % del minimo vitale
Pensione di reversibilità (statuto dei funzionari, articolo 79 e allegato VIII, articolo 18)	60 % della pensione di anzianità
Pensione di reversibilità minima (statuto dei funzionari, articolo 79 e allegato VIII, articolo 18)	35 % dell'ultimo stipendio base
Pensione di reversibilità (statuto dei funzionari, articolo 79 e allegato VIII, articolo 17)	60 % della pensione di anzianità che sarebbe spettata al funzionario
Pensione di reversibilità minima (statuto dei funzionari, articolo 79)	35 % dell'ultimo stipendio base o minimo vitale

5.2. Ipotesi attuariali

Si tratta di valori che devono essere previsti conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari e alle migliori prassi attuariali comunemente accettate.

I valori di tali ipotesi attuariali sono stati stimati conformemente alle prassi attuariali generali e concordati con gli esperti delle amministrazioni nazionali competenti degli Stati membri alle riunioni del gruppo di lavoro "articolo 83".

In conformità alle disposizioni dell'allegato XII dello statuto dei funzionari e alle decisioni prese dal gruppo di lavoro, alcune di queste ipotesi (ad esempio, la tavola di mortalità) sono

aggiornate soltanto in occasione della valutazione quinquennale del regime, mentre altre ogni anno. L'ultima valutazione quinquennale si è svolta nel 2018.

5.3. Ipotesi demografiche

Le principali ipotesi attuariali demografiche sono le seguenti:

- tavole di mortalità: la tavola di mortalità UE del 2018 (EULT), sviluppata da Eurostat, è una tabella di previsione che include l'andamento della tendenza dell'aspettativa di vita in un orizzonte temporale di 20 anni (stessa lunghezza temporale della durata del regime delle pensioni dei funzionari) sulla base dell'evoluzione della mortalità della popolazione del regime delle pensioni dei funzionari . L'EULT 2018 è pertanto una tavola di mortalità costruita su una popolazione interamente rilevante per il regime delle pensioni dei funzionari;

La tabella 2 è un estratto dalla tavola EULT.

Età	Uomini		Donne	
	Probabilità di morte all'età x	Aspettativa di vita	Probabilità di morte all'età x	Aspettativa di vita
40	0,00052220	44	0,00040251	47
45	0,00089611	39	0,00069129	42
50	0,00151059	35	0,00118716	37
55	0,00254589	30	0,00203834	32
60	0,00428923	25	0,00349874	27
65	0,00691083	21	0,00600232	23
70	0,01268196	17	0,00923173	19
75	0,02321581	13	0,01561910	15
80	0,04230976	10	0,02977824	11
85	0,07648061	7	0,05640000	8
90	0,13322851	5	0,10771240	5

- Tavole di invalidità elaborate da Eurostat sulla base delle osservazioni passate;
- età di collocamento a riposo ipotizzata; in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, si ipotizza che i pensionamenti si verificheranno a una percentuale media fissa che varia in base alla data dell'ingresso in servizio di ciascun membro del personale;
- probabilità di essere coniugati all'età del collocamento a riposo;
- coefficienti per la pensione di orfano o di coniuge divorziato, ecc.

La tabella 3 fornisce l'elenco delle principali ipotesi demografiche utilizzate per l'ultima valutazione pensionistica nel 2018.

Tabella 3 - Ipotesi demografiche utilizzate nella valutazione attuariale del 2018

Ipotesi demografiche	31/12/2017
Tavola di mortalità (popolazione sana)	EULT 2018
Tavola di mortalità (invalidi)	EULT 2018 + 3 anni
Tavola di invalidità	Tavola di invalidità 2018
Stato civile attuale	Stato civile attuale
Probabilità di essere coniugati all'età del collocamento a riposo (uomini)	82%
Probabilità di essere coniugati all'età del collocamento a riposo (donne)	52%
Differenza d'età media tra un funzionario e il proprio coniuge	1 anno
Età ipotizzata di collocamento a riposo	63-66
Rotazione del personale	Rotazione del personale 2018

5.4. Ipotesi finanziarie ed economiche

A norma degli articoli 10 e 11 dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, il tasso di attualizzazione reale (RDR – tassi di interesse del debito pubblico a lungo termine degli Stati membri) e l'incremento generale delle retribuzioni (GSG – il tasso di variazione annuale delle tabelle degli stipendi) sono calcolati come media mobile dei corrispondenti tassi dei 30 anni precedenti. Tuttavia, fino al 2020, ai sensi dell'articolo 11 bis dell'allegato XII, la media mobile sarà calcolata sulla base di un periodo di tempo specifico.

Nel 2018, il RDR e il GSG sono stati calcolati come la media dei relativi tassi nei precedenti 24 anni dal 1994 al 2017; conseguentemente, nell'aggiornamento 2018 i valori del RDR e del GSG sono stati rispettivamente pari al 2,9 % e al -0,1 %.

Un'altra importante ipotesi economica è la tabella della progressione salariale individuale (ISP) che si riferisce all'aumento salariale che riflette un avanzamento di carriera dei funzionari dell'UE (vale a dire promozioni e scatti di anzianità). Con l'entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari il 1° gennaio 2014, la progressione di carriera dei funzionari dell'UE si è evoluta e il legame tra il grado e la funzione è stato rafforzato; l'accesso ai gradi più elevati dei gruppi di funzioni AD e AST è ora limitato a determinate condizioni. Inoltre, è stato introdotto il gruppo di funzioni AST/SC.

La tabella 4 fornisce l'elenco delle ipotesi economiche e finanziarie utilizzate per l'ultima valutazione pensionistica nel 2018.

Tabella 4 - Ipotesi economiche e finanziarie utilizzate per la valutazione attuariale del 2018

Ipotesi finanziarie	31/12/2017
Griglia salariale	In vigore dall'1.7.2017
Durata	20 anni
Tasso di attualizzazione nominale (NDR)	4,8 %
Tasso d'inflazione (IR)	1,8 %
Tasso di attualizzazione reale (RDR)	2,9 %
Incremento generale delle retribuzioni (GSG)	-0,1 %
Rivalutazione generale delle pensioni (GPR) (uguale a GSG)	-0,1 %
Progressione salariale individuale (ISP)	Tabella ISP 2018
Coefficiente per la pensione di orfano o di coniuge divorziato	13 %
Coefficienti correttivi (art. 3, paragrafo 5, dell'allegato XI e art. 20 dell'allegato XIII)	0,0 %

6. RISULTATI: EVOLUZIONE DELL'ALiquOTA DEL CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

6.1. Valutazioni delle pensioni tra il 2014 e il 2018

Nel periodo 2014-2018, per garantire l'equilibrio del regime, l'aliquota di contributo al regime pensionistico è stata calcolata pari a un terzo del rapporto tra il costo previdenziale totale e il totale annuo degli stipendi base, in conformità all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

La tabella 5 riporta i risultati di ciascuna valutazione dal 2014.

Tabella 5 – Contributo al regime delle pensioni per anno tra il 2014 e il 2018

Voci	Valutazioni delle pensioni				
	2014	2015	2016	2017	2018
	Data di riferimento				
	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
Costo previdenziale pensioni di anzianità	28,3 %	28,2 %	27,2 %	27,1 %	27,4 %
Costo previdenziale indennità di invalidità	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,7 %
Costo previdenziale decesso	0,9 %	0,9 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %
Rapporto costo previdenziale/ SB	30,4 %	30,5 %	29,5 %	29,3 %	30,0 %
Aliquota di contributo dei funzionari (1/3 del rapporto totale)	10,1 %	10,2 %	9,8 %	9,8 %	10,0 %
Aliquota di contributo dei funzionari applicata	10,1 %	10,1 %	9,80 %	9,80 %	10,0 %

6.2. Risultati dell'ultima valutazione del regime pensionistico

La valutazione attuariale 2018 del regime delle pensioni dei funzionari indica che, per garantire l'equilibrio del regime stesso, l'aliquota necessaria per finanziare un terzo delle prestazioni dovute è pari al 10,0 % dello stipendio base (ovvero dell'indennità di invalidità).

La suindicata aliquota di contributo calcolata (10 %) è pari ad un terzo del rapporto tra il costo previdenziale complessivo (1 424,8 milioni di euro) e il totale annuo degli stipendi base (4 749,2 milioni di euro). Si tratta di un'aliquota *superiore* (+0,2 %) a quella calcolata nel 2017 (9,8 %).

A norma dell'articolo 83 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari, la cifra di riferimento indicata nell'articolo 83, paragrafo 2, viene aggiornata. La Commissione pubblica, a scopo informativo, la conseguente aliquota di contributo aggiornata (10,0 %) nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

L'aggiornamento avrà effetto contestualmente all'attualizzazione annuale delle retribuzioni a norma dell'articolo 65 dello statuto dei funzionari, vale a dire che avrà effetto retroattivo al 1° luglio 2018.

7. EQUILIBRIO DEL REGIME DELLE PENSIONI

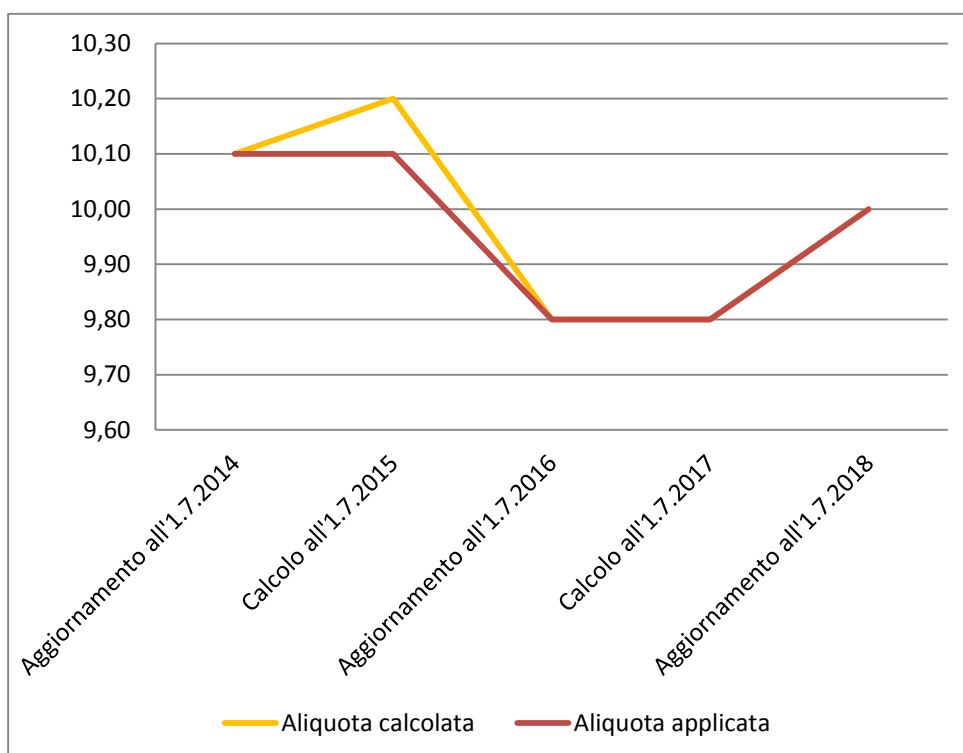
Come illustrato nella parte 2.3 della presente relazione, il regime delle pensioni dei funzionari è in equilibrio se i contributi annuali versati dal personale coprono un terzo dei diritti maturati durante l'anno, cioè, secondo lo statuto dei funzionari, per la pensione di anzianità, l'1,8 %, l'1,9 % o il 2 % dell'ultimo stipendio base prima del pensionamento. Poiché l'aliquota di contributo è calcolata in modo da garantire l'equilibrio del regime delle pensioni, questo è in equilibrio quando viene applicata l'aliquota calcolata.

Durante il periodo di riferimento della presente relazione, sulla base dell'aliquota di contributo calcolata da Eurostat, l'aliquota di contributo al regime delle pensioni è stata aggiornata previa considerazione delle specifiche disposizioni dello statuto dei funzionari:

- l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari (gli adeguamenti non devono tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente);
- l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari (la differenza stabilita tra l'aggiornamento dell'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale e l'attualizzazione risultante dalla variazione di cui all'ultima frase del paragrafo 1 non sarà mai recuperata o successivamente considerata nei futuri calcoli attuariali);
- l'articolo 83 bis, paragrafo 4, dello statuto dei funzionari (in occasione delle attualizzazioni annuali della valutazione attuariale quinquennale, l'aliquota di contributo viene aggiornata soltanto nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale. Tale limite non si applica in occasione di una valutazione quinquennale come quella del 2018).

Nel grafico 1 figura un riepilogo delle aliquote di contributo calcolate e di quelle applicate.

Grafico 1 – Riepilogo delle aliquote di contributo al regime delle pensioni calcolate e di quelle applicate



Dal grafico risulta che è stata applicata un'aliquota di contributo al regime delle pensioni molto prossima a quella calcolata da Eurostat. Si noti che le piccole differenze tra le aliquote conseguenti all'applicazione delle suindicate disposizioni dello statuto dei funzionari possono avere segno positivo o negativo e che tendono a compensarsi tra loro sul lungo periodo.

Pertanto, il metodo ha raggiunto il suo scopo specifico di garantire che il contributo al regime delle pensioni versato dal personale al bilancio copra un terzo del costo del regime stesso, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato XII dello statuto dei funzionari, e quindi il regime è in equilibrio attuariale.

8. INCIDENZA DEL REGIME DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI UE SUL BILANCIO

Negli anni sessanta, il Consiglio ha deciso che i contributi versati dal personale non sarebbero stati accantonati in un fondo pensione effettivo, bensì accreditati al bilancio dell'UE nel momento in cui vengono riscossi e spesi in conformità alle decisioni dell'autorità di bilancio, vale a dire non assegnati a un particolare settore della politica. Al tempo stesso, esso ha deciso che la quota dei contributi del datore di lavoro non sarebbe stata riscossa. Le istituzioni dell'UE si sono invece impegnate a versare le future prestazioni pensionistiche (da addebitare sul bilancio dell'Unione) al momento del pensionamento del personale.

In termini di bilancio, il regime delle pensioni dell'UE ha quindi prodotto un ricavo netto in passato, in quanto non ancora giunto a maturità, ovverosia i contribuiti del personale attivo che ha maturato diritti a pensione hanno superato le prestazioni percepite da un numero limitato di pensionati. I ricavi del regime delle pensioni sono consistiti nei contributi versati dal personale e dal datore di lavoro; questi ultimi non sono confluiti in un fondo, bensì sono stati soltanto

rispecchiati nella passività pensionistica. In questo modo, **il bilancio dell'UE in realtà prendeva a prestito il denaro dagli affiliati al regime, in cambio della garanzia di pagare prestazioni future.**

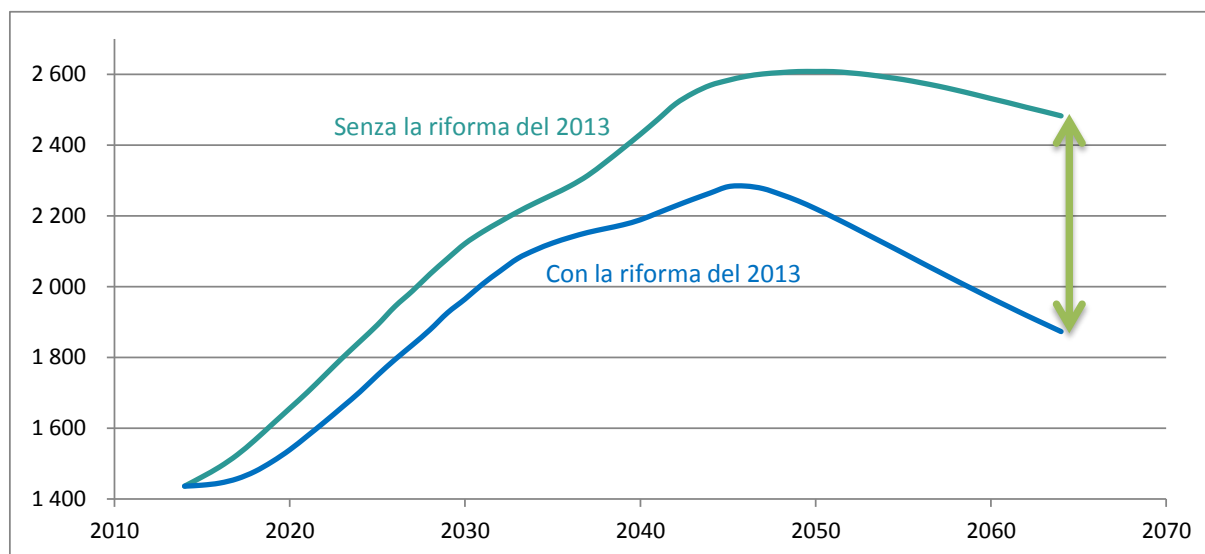
A causa della crescita dell'UE e della sua forza lavoro dalla creazione del regime delle pensioni negli anni sessanta, il numero netto di pensionati (differenza tra il numero dei membri del personale in pensione e deceduti) è aumentato e continuerà a crescere nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP). Sebbene nel lungo periodo la spesa pensionistica si ridurrà sostanzialmente grazie alle riforme successive, queste sono state soggette a disposizioni transitorie dal momento che i diritti a pensione sono tutelati dal principio dei diritti acquisiti. Pertanto, **gli effetti sul bilancio della riforma sulla spesa pensionistica si manifestano soltanto progressivamente nel tempo.** Di conseguenza, a causa del fatto che il regime delle pensioni dei funzionari non ha raggiunto la maturità, la tendenza all'aumento della spesa pensionistica è destinata a continuare fino al 2040.

I considerevoli risparmi pensionistici che saranno prodotti dalla riforma (cfr. il grafico 2) sono stati confermati nel 2016 da uno studio di Eurostat sulle implicazioni di bilancio a lungo termine delle spese pensionistiche¹⁰, che è stato accolto positivamente dagli Stati membri come una valutazione obiettiva e realistica della situazione. Eurostat ha rilevato che la riforma del 2013 **ridurrebbe il conto pensionistico a lungo termine di circa il 30 %**, oltre ai risparmi derivanti dalla precedente revisione del regime delle pensioni del 2004. A seguito di tale studio Eurostat, diversi Stati membri hanno sottolineato l'importanza degli accantonamenti per prestazioni pensionistiche per garantire che l'UE resti un'istituzione interessante per i candidati di tutti gli Stati membri e, specialmente, per quelli con redditi pro capite relativamente elevati.

Inoltre, le due riforme successive di vasta portata dello statuto dei funzionari sono state attuate in un periodo molto breve (ossia al 2004 e al 2014), imponendo così anche la necessità giuridica di introdurre **misure transitorie** nella loro attuazione che riguardano un numero elevato di membri del personale attualmente in servizio. Oltre a tali vincoli giuridici, ulteriori modifiche alle norme esistenti in questo momento comprometterebbero ulteriormente la certezza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro e delle prestazioni pensionistiche, ostacolando probabilmente ancora di più la capacità delle istituzioni di correggere gli importanti squilibri geografici osservati.

¹⁰ SWD(2016) 268.

Grafico 2 – Evoluzione della spesa pensionistica sul lungo termine (cifre in milioni di EUR a prezzi costanti) secondo lo studio Eurostat 2016



9. CONCLUSIONI

L'applicazione dell'allegato XII dello statuto dei funzionari da parte della Commissione ha garantito la stabilità del regime delle pensioni dei funzionari dell'UE e l'equilibrio del fondo figurativo durante l'efficace attuazione delle riforme dello statuto dei funzionari del 2004 e del 2013, aumentando progressivamente i risparmi annuali.

Alla luce di quanto sopra, l'applicazione dell'allegato XII dello statuto dei funzionari ha raggiunto il suo scopo specifico di garantire l'equilibrio del regime delle pensioni dei funzionari, in quanto il contributo alla pensione versato dal personale al bilancio copre un terzo dei diritti maturati ogni anno per i seguenti motivi:

- l'aliquota di contributo calcolata da Eurostat ha finanziato un terzo dei diritti alla pensione maturati nello stesso anno;
- l'aliquota di contributo calcolata è stata convalidata da esperti nazionali e da esperti indipendenti qualificati;
- è stata applicata un'aliquota di contributo molto prossima a quella calcolata;
- le lievi divergenze tra l'aliquota calcolata e quella applicata erano riconducibili a specifiche disposizioni dello statuto dei funzionari; poiché tali differenze possono essere di segno positivo o negativo, esse tendono a compensarsi tra loro sul lungo periodo.

I co-legislatori hanno deciso che la presente relazione debba concentrarsi sull'equilibrio attuariale 2014-2018 del regime delle pensioni e non sulla futura evoluzione della spesa pensionistica. Per contro, è opportuno affermare che, nella sua proposta di regolamento al Consiglio che stabilisce il prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione ha presentato la spesa prevista per il periodo 2021-2027 segnatamente sulla base della crescita annuale della spesa pensionistica presentata nella parte 8. In tale occasione, la Commissione si è inoltre impegnata a riflettere sulla fattibilità della creazione di un fondo pensionistico a capitalizzazione per il personale dell'UE nel quadro della revisione intermedia del QFP nel 2023.